



CITTA' DI VENTIMIGLIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - DEHORS -

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2021 e integrata con Delibere del Consiglio Comunale n. 33 del 08/07/2021 e n. _____ del _____/2024

INDICE

ART. 1	OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE
ART. 2	CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"
ART. 3	LIMITI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO CON "DEHORS"
ART. 4	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI "DEHORS"
ART. 5	ELEMENTI DI DELIMITAZIONE
ART. 6	ELEMENTI DI OMBREGGIATURA
ART. 7	PEDANE
ART. 8	ARREDI
ART. 9	ACCESSORI (STUFE, CESTINI, FIORIERE, ELEMENTI DI SERVIZIO ALLA GESTIONE) E ILLUMINAZIONE
ART. 10	DIVIETO
ART. 11	COMPATIBILITA' CON LE PRESCRIZIONI PER LE AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INONDAZIONE
ART. 12	LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"
ART. 13	DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"
ART. 14	MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"
ART. 15	AUTORIZZAZIONE
ART. 16	REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON "DEHORS"
ART. 17	LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI "DEHORS"
ART. 18	SANZIONI
ART. 19	DISPOSIZIONI DI RINVIO
ART. 20	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 - OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come “Dehors”. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per “Dehors” si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti di fronte all’esercizio pubblico in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso al locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con “Dehors” si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva pari a anni 3 a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico.
4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1) e 2) vengono classificati come di seguito indicato:
 - Elementi di delimitazione;
 - Elementi di ombreggiatura;
 - Elementi a pavimento;
 - Elementi di riscaldamento;
 - Elementi di illuminazione;
 - Arredi (tavolini e sedute);

ART. 2 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. La progettazione e l’allestimento dei dehors dovrà essere conforme, oltre che a quanto prescritto dal presente regolamento, alla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico, al Codice della Strada, allo strumento urbanistico vigente, alla normativa in materia di barriere architettoniche, di igiene pubblica, di sicurezza ed incolumità pubblica ed alle altre prescrizioni di legge.
3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni in base alla normativa vigente.
4. In caso di richiesta di autorizzazione per dehors che insistono nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo è necessaria la previa l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del Codice della Navigazione.

5. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili.
6. E' fatto obbligo di ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere sistemati nell'ambito dell'occupazione in ordine, impilati e ben accatastati, da non rappresentare intralcio alla viabilità veicolare e/o pedonale ed alle operazioni di pulizia delle vie cittadine.
7. In occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

ART. 3 - LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON “DEHORS”

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie e con eventuali strutture di copertura (art. 20 del C.d.S.). Tenuto conto della specificità della situazione dei marciapiedi cittadini che in molti casi presentano aiuole e presenza di alberi sul margine esterno del marciapiede (lato strada), può essere autorizzata l'occupazione della porzione di marciapiede opposta al fabbricato, ossia sul lato opposto della strada.
2. L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi davanti all'esercizio del richiedente. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo o aree pubbliche, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile o dell'ente proprietario secondo i soggetti interessati.
3. Nell'occupazione dei dehors sui marciapiedi, dovrà essere lasciato uno spazio di almeno metri 2.00, totalmente sgombro da arredi, montanti di tende etc. per assicurare il passaggio pedonale e dei disabili. Qualora la larghezza dal marciapiede esistente non sia sufficiente a garantire quanto prescritto dal presente comma in quanto inferiore ai 2.00 metri, l'occupazione potrà avvenire considerando come spazio di libero passaggio pedonale la dimensione esistente del marciapiede compreso il cordolo.
4. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente e la pubblica illuminazione.
5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e non potrà comunque essere inferiore ai metri 10,00 misurati in asse dal punto di intersezione del filo esterno dei marciapiedi all'incrocio degli stessi.
6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. La distanza minima per la collocazione dei dehors alle intersezioni stradali non potrà comunque essere inferiore ai mt. 10,00 misurati in asse dal punto di intersezione del filo esterno dei marciapiedi all'incrocio degli stessi (come indicato nell'art. 28 del Regolamento di attuazione del C.d.S.).
Qualora l'intersezione stradale riguardasse una via a senso unico, in questo caso potrà essere autorizzato il mantenimento di eventuale pedana esistente (non la realizzazione di nuove strutture) in deroga a quanto indicato nel presente comma, su relazione del Comando di Polizia Locale indicante che la posizione del dehors non interferisca con la circolazione stradale in sicurezza.

7. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.) e garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti. Le coperture devono essere comprese all'interno dell'area oggetto di occupazione e deve sempre essere garantita la buona visibilità stradale, la segnaletica verticale e gli impianti semaforici, come previsto dai commi 4 e 5, e la perfetta visuale degli esercizi confinanti. Dovrà, in ogni caso essere lasciato completamente libero da ogni forma e tipologia di chiusura, il lato del dehors posto fronte l'attività commerciale parallelamente al lato strada.
8. La larghezza delle pedane dovrà essere contenuta entro le linee che delimitano la banchina o gli stalli di sosta ivi presenti e non devono costituire intralcio al pubblico transito veicolare né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. Inoltre l'area di occupazione dovrà essere contenuta entro la cordolatura esistente del marciapiede con esclusione della stessa;
9. Nelle vie del Centro Storico, in assenza del marciapiede, potrà essere rilasciata autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico a condizione che venga lasciata in ogni caso libera una parte della carreggiata di almeno ml. 2,50 necessaria al transito dei mezzi di soccorso, che non venga in nessun caso creato intralcio all'accesso di eventuali abitazioni private, edifici pubblici o di culto.
Qualora siano presenti aree con delimitazioni a protezione del transito pedonale l'occupazione potrà essere autorizzata prevedendo comunque uno spazio di libero passaggio non inferiore a mt. 0,90 (D.M. 236/89 e D.M. 503/96) all'interno delle stesse.
10. Nelle vie pedonali l'occupazione dovrà estendersi per massimo 1/3 della larghezza della pubblica via lasciando comunque uno spazio di libero passaggio centrale non inferiore a mt. 2.50 al fine di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI "DEHORS"

1. Le tipologie di "Dehors" previste dal presente Regolamento risultano essere:
 - TIPO 1 E TIPO 2: DEHORS APERTI NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE CON PERIMETRAZIONE;
 - TIPO 3: DEHORS APERTI ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE SENZA PERIMETRAZIONE;
 - TIPO 4: DEHORS APERTI NON ADIACENTI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE SENZA PERIMETRAZIONE;come meglio rappresentato nell'allegato A) ove vengono indicate altresì per ogni via la tipologia di dehors consentito.
 2. Nelle zone dove è consentita l'installazione alternativa di più di una tipologia questa dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.
 3. Per tutte le aree non identificate nel presente Regolamento le Tipologie di Dehors realizzabili dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale ma sempre e comunque facenti riferimento alle tipologie previste per il centro cittadino.
 4. Nel caso in cui l'esercizio pubblico affacci su differenti vie che prevedano tipologie diverse previo assenso dell'Amministrazione Comunale sarà possibile uniformarsi ad una sola tipologia prevista.
 5. Il parere dell'Amministrazione Comunale di cui ai precedenti commi sarà comunicato agli Uffici competenti con apposito atto endoprocedimentale.
-

ART. 5 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

1. Le tipologie di cui all'articolo precedente devono prevedere i seguenti elementi di delimitazione:
 - TIPO 1 e TIPO 2: mediante delimitazione su 3 lati; Non sono consentite aggregazioni di dehors sia aperti che parzialmente chiusi con pergolati di qualsivoglia natura. Ogni dehors deve avere delimitazione unitaria mediante pannelli vetrati fissi, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile antisceggiata (no plexiglass); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. La struttura di sostegno dei vetri deve essere in telai metallici; il colore dei telai deve essere "grigio antracite" rif RAL 7016.
 - TIPO 3 e TIPO 4: non sono previste perimetrazioni;
 - Esclusivamente per le tipologie 1 e 2 è consentita l'installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal, o che in ogni caso assicurino la perfetta visibilità, come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (dal 1 ottobre a 30 aprile compreso). L'installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas.
2. Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, etc.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni per le aree soggette a rischio di inondazione a cura dell'istante.
4. Esclusivamente per la tipologia 3 è consentita l'installazione di barriere frangivento trasparenti in materiale plastico, rimovibili ed utilizzabili esclusivamente durante il servizio di somministrazione. L'installazione non dovrà in alcun caso ostacolare il libero transito pedonale e la stessa dovrà essere compresa nella superficie di occupazione autorizzata.

ART. 6 - ELEMENTI DI OMBREGGIATURA

1. Sono consentite esclusivamente le seguenti tipologie di copertura:
 - TIPO A - ombrelloni del tipo a palo centrale oppure ombrelloni del tipo a supporto laterale;
 - TIPO B - tende con doppio supporto centrale;
 - TIPO C - tende ad una falda tesa con fissaggio alla parete del fabbricato con braccio a snodo o a caduta (pantalera) e mantovana frontale. Sono vietati i timpani o le chiusure laterali eccezion fatta per quanto disposto al punto "ELEMENTI DI DELIMITAZIONE";
 - TIPO D - ombrelloni con palo centrale o ombrelloni del tipo a palo centrale oppure ombrelloni del tipo a supporto laterale.
2. Le coperture dovranno rispettare i limiti dimensionali individuati nell'allegato grafico al presente Regolamento.
3. In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento o il posizionamento di piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. E'

possibile proporre alternativi sistemi di fissaggio opportunamente progettati e dimensionati, soggetto a previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente. Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.

4. Le strutture di sostegno ed i bracci delle tende e degli ombrelloni devono essere colore "grigio antracite" rif RAL 7016.
5. Le coperture devono essere in tela antipioggia di colore "bianco panna" rif. RAL 9001 o strettamente collegati. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata.
6. Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.
7. Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio pubblico di somministrazione precedentemente autorizzate, le due coperture dovranno essere coordinate sulla base del parere espresso dagli Uffici preposti. Le nuove installazioni di tende dovranno essere realizzate in osservanza a quanto prescritto dal presente regolamento nei colori e nei materiali come indicati nei precedenti commi del presente articolo.
8. A protezione delle vetrine delle attività commerciali è sempre possibile l'applicazione di tende a falda tesa tipo "a pantalera" portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità massima di ml. 2,00 e comunque sempre adeguata al marciapiede e/o alla strada o piazza pedonale nella quale è installata e che non sia in sovrapposizione con il dehors frontistante, senza raccordi laterali. Le tende a parete dovranno essere collocate ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.
9. Soluzioni tipologiche di ombreggiamento appositamente progettate per l'attività commerciale e per il contesto specifico potranno essere ammesse, in deroga ai commi precedenti, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e degli uffici preposti che ne verificheranno la compatibilità architettonica ed urbanistica rispetto al contesto.
10. Nelle Piazze e nelle Vie pedonali è consentita l'installazione alternativa o congiunta della TIPOLOGIA 3 e TIPOLOGIA 4.

ART. 7 - PEDANE

1. E' consentita l'installazione di pedane esclusivamente per le tipologie di Dehors TIPO 1 e TIPO 2 di cui all'articolo 4.
2. Le pedane, dovranno essere realizzate in doghe di legno naturale impregnato, evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale, (che porterebbero inevitabilmente la struttura ad assumere un indesiderato effetto "montano"). In alternativa potranno essere utilizzati pavimenti sopraelevati in ceramica (gres porcellanato) effetto legno o in finto legno del tipo Composito.
3. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, tappeti stuoi, eccezion fatta per il linoleum.
4. Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in materiale metallico colorato con smalto colore "grigio antracite" rif RAL 7016 del tipo ferromicaceo.
5. Le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili autonomamente ai soggetti diversamente abili. Gli interventi relativi a tale comma non devono comportare altresì ostacolo alla normale fruizione da parte dei pedoni

del marciapiede o dell'area pubblica limitrofe alla pedana.

6. Le strutture portanti e di appoggio delle pedane potranno essere realizzate esclusivamente con elementi metallici o in alternativa in legno ma sempre e comunque di facile rimozione.
7. Nel caso in cui siano presenti all'interno dell'area di occupazione, chiusini, caditoie, pozzetti di accesso ai sotto-servizi, le pedane dovranno prevedere idonee botole di ispezione atte a permettere eventuali operazioni di manutenzione degli operatori preposti in modo agevole e in condizioni di sicurezza.
8. Nel caso in cui all'interno dell'area in occupazione siano presenti alberature dovrà essere lasciato uno spazio di rispetto di mt 0,50 intorno all'alberatura al fine di garantirne la manutenzione e la crescita.

ART. 8 – ARREDI

1. Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors, come illustrato nell' "Allegato grafico".
2. Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.
3. I colori previsti sono il nero, il grigio scuro, il verde scuro, il marrone/testa di moro, bordeaux, ovvero rivestiti in midollino sintetico.
4. Gli arredi devono essere in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati e/o rivestiti in midollino (anche sintetico).
5. Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato.
6. I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei.
7. Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.
8. Non sono consentiti gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie, arredi fissi con allacci ad impianti tecnologici (come ad esempio frigoriferi, lavelli, macchine per il ghiaccio etc. etc.) salvo modesti piani di lavoro utilizzabili per l'attività di somministrazione e delle dimensioni massime di 60 cm x 120cm;

ART. 9 – ACCESSORI (STUFE, CESTINI, FIORIERE, ELEMENTI DI SERVIZIO ALLA GESTIONE) E ILLUMINAZIONE

1. Tutti gli elementi di arredo urbano collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area oggetto di occupazione. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.
2. Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo e in colore "grigio antracite" rif RAL 7016.
3. Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors. Sono da evitarsi. Le luce previste dovranno essere di tonalità calda.
4. Per gli elementi di riscaldamento sono ammesse soluzioni a fungo o elementi di riscaldamento a sospensione a infrarossi o altra tipologia integrata con il dehor o con l'arredo previsto.
5. I complementi di arredo quali, tovaglie, cuscini, accessori, ecc. dovranno essere parte integrante, armonica e coordinata, dell'intero allestimento.

6. Eventuali elementi di decoro (fioriere) messe esternamente a protezione delle strutture, saranno oggetto di separata autorizzazione. Dovranno essere indicate in progetto e dovranno essere mantenute assicurandone la cura e il decoro.

ART. 10 – DIVIETO

1. Ai sensi del presente regolamento, al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di dipendenza da gioco, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse, slot machine e videolottery (VLT).

ART. 11 – COMPATIBILITA' CON LE PRESCRIZIONI PER LE AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INONDAZIONE

1. Per le aree soggette al rischio di inondazione e perimetrata nella carta delle fasce fluviali del piano di bacino n° 1 Roja come fascia b, in osservanza delle norme di attuazione del piano di bacino e degli indirizzi e pareri espressi dall'amministrazione regionale e provinciale, sono autorizzabili occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie e ombrelloni del tipo a palo centrale che abbiano le caratteristiche di mera pertinenza o appendice non sostanziale di attività esistente all'interno dei quali si possa considerare occasionale la permanenza di persone ed inoltre per il loro ingombro e per le loro posizione non possano ragionevolmente costituire aumento della pericolosità o del rischio sotto il profilo idraulico (sostanziale innalzamento e deviazione dei flussi di esondazione) e purché siano previste le adeguate azioni e misure di protezione civile.
2. In caso di allerta meteo il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a mettere in sicurezza gli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc).

ART. 12 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHORS”

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, entro il termine tassativo di giorni 15, salvo urgenze motivate comunicate dall'Amministrazione Comunale, con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della autorizzazione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi straordinari, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 13 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà privata dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti, in base alle norme del Codice Civile.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della autorizzazione. In caso di inerzia, provvederà l'Amministrazione Comunale con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 14 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors”, di cui all'articolo 1, devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Dovrà inoltre essere prevista una pulizia periodica a cura e responsabilità del gestore degli spazi sottostanti le pedane al fine di garantire l'igiene e un regolare scorrimento delle acque piovane.

2. Lo spazio pubblico oggetto della autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione cibi e bevande che intenda collocare su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) un dehors, deve ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al punto 1, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza inoltrata telematicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), con accesso tramite il sito www.impresainungiorno.gov.it > attività somministrazione > occupazione suolo pubblico.
3. L'unità responsabile del procedimento e del provvedimento finale è il Comando di Polizia Locale, al quale il SUAP-Commercio inoltrerà immediatamente l'istanza pervenuta.
4. Il Comando di Polizia Locale trasmette l'istanza, di cui al comma 2, agli Uffici dell'Area Tecnica per il nulla osta di competenza relativo alla verifica architettonica, di decoro e conformità all'attuale Regolamento.
5. La domanda di cui al comma 2, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere corredata dalla seguente documentazione, redatta da tecnico abilitato:
 - a) Attestazione di versamento diritti istruttori pari a € 70,00;
 - b) Relazione tecnico descrittiva di progetto;
 - c) Estratto di mappa con individuazione della zona interessata;
 - d) Planimetria con rilievo plano-altimetrico rappresentante lo stato esistente dei luoghi;
 - e) Planimetrie, sezioni e prospetti in scala 1:50 quotate con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le aree di passaggio e relativo calcolo delle superfici in occupazione;
 - f) Relazione tecnica specifica redatta da tecnico abilitato, in forma di dichiarazione certificante, attestante l'idoneità statica della struttura proposta (e, se ne ricorrono le condizioni, il preavviso-denuncia sismica MOD.SISM.04), cui seguirà con analoghe forme dichiarazione di perfetta installazione;
 - g) Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - h) Relazione tecnica e fotografica con specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc);
 - i) Dichiarazione di fine lavori da parte del progettista attestante la conformità delle opere realizzate con il progetto approvato;
 - j) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata di uso pubblico;
 - k) Nulla-osta del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - l) Nulla-osta del condominio qualora l'occupazione di suolo si estenda o vada ad interferire con gli accessi, gli affacci e le aree pertinenziali di servizio del condominio stesso;
 - m) Istanza di Autorizzazione Paesaggistica per le aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, in caso di tipologie non escluse ai sensi del D.P.R. 31/2017. L'istanza è corredata da attestazione di versamento dei diritti per autorizzazione paesaggistica pari ad Euro 100,00 nei casi in cui è richiesta.

6. Il progetto dovrà ottenere il necessario preventivo nulla-osta Paesistico-Ambientale della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici come indicato dal D.lgs n.42/2004, nelle zone e nei casi previsti.
7. Per le occupazioni che insistono nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo è necessaria la previa autorizzazione di cui all'art 55 del Codice della Navigazione che dovrà essere allegata alla domanda di cui al comma 2.
8. L'autorizzazione sarà rilasciata all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda ovvero 90 giorni in caso sia necessaria Autorizzazione Paesaggistica non semplificata, previo pagamento di due marche da bollo e dei diritti di istruttoria pari ad €uro 70,00. I termini di cui sopra saranno sospesi nel caso in cui il competente Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse; ulteriore documentazione, oppure nel caso in cui sia necessario acquisire pareri da Uffici esterni alla civica Amministrazione.
9. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" introdotto dall'articolo 1 della Legge 160/2019 – commi 816-836 e 846-847 – nella misura e con le modalità disciplinate da apposito Regolamento comunale.
10. Per le autorizzazioni esistenti è facoltà dell'Ufficio richiedere, eventualmente, sopralluoghi e conseguenti nulla-osta da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, al fine di verificare gli adeguamenti alle nuove prescrizioni del presente Regolamento.
11. L'istanza di rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico con dehors dovrà essere presentata tramite PEC al Comune di Ventimiglia entro 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in corso di validità, allegando copia della stessa, copia della ricevuta di pagamento del canone patrimoniale, numero due marche da bollo, nonché copia della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria pari a €uro 70,00.
12. Nel caso in cui l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 1 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione stessa, entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione stessa.
13. In ogni caso non si procederà al rinnovo dell'autorizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola annualità del Canone Patrimoniale.
14. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors, per le sole Tipologie 1 e 2, è soggetta a versamento di un deposito cauzionale quale garanzia al fine dell'eventuale rimozione del manufatto, del ripristino delle condizioni di pulizia e del ripristino dello stato dei luoghi. Tale importo viene quantificato come segue:
 - da 1 mq a 10 mq: 500,00 euro;
 - da 11 mq a 20 mq: 750,00 euro;
 - oltre 21 mq: 1.000,00 euro;

Tale garanzia cauzionale verrà restituita, a seguito di accertata rimozione delle strutture costituenti il dehors e accertato il totale ripristino dello stato dei luoghi, su formale richiesta nella quale dovrà essere indicato il nome del beneficiario e l'IBAN sul quale effettuare il bonifico di versamento delle somme in restituzione.

ART. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON "DEHORS"

1. Le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, a seguito di regolare disposizione del Dirigente incaricato.

2. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. L'autorizzazione, può essere altresì revocata in caso di inottemperanza alle norme contenute nel presente Regolamento accertata ad opera degli agenti e ufficiali di P.G. e dal personale individuato dalla legge n. 689/81.
4. L'autorizzazione può essere in ogni caso sospesa per i motivi di cui all'art. 11, per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione, e per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica con apposito provvedimento di polizia, e nel caso in cui vengano organizzate manifestazioni pubbliche patrocinate dal Comune di Ventimiglia.
5. L'autorizzazione può essere sospesa, ovvero revocata, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 ss.mm, nei casi di reiterazione delle violazioni relative ad occupazione eccedente a quanto autorizzato, contestate ai sensi dell'Art. 20 del Codice della Strada, secondo la tabella sotto specificata:
 - a) alla 2° violazione nel periodo di validità dell'Autorizzazione: sospensione per gg. 7 dell'Autorizzazione;
 - b) alla 3° violazione nel periodo di validità dell'Autorizzazione: sospensione per gg. 30 dell'Autorizzazione;
 - c) alla 4° violazione nel periodo di validità dell'Autorizzazione: revoca dell'Autorizzazione.
6. L'autorizzazione viene sospesa per il periodo di giorni 60 in caso di mancato pagamento del canone patrimoniale, decorsi 15 giorni dal ricevimento di formale avvio del procedimento. Decorso inutilmente detto termine il Comune procede a revoca definitiva del titolo autorizzativo. Ai destinatari del provvedimento di revoca non può essere rilasciata nuova autorizzazione per il periodo di anni 2 (due).
7. L'autorizzazione si intende revocata qualora le opere non vengano realizzate nel termine utile di mesi 6, ovvero 180 giorni, dal rilascio del titolo autorizzativo fatte salve eventuali proroghe per imprevedibili e motivate cause.

ART. 17 - LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI "DEHORS" – AREE

1. Sono vietate le occupazioni di suolo pubblico con dehors sulla sede stradale in:
 - Corso Genova;
 - Via Cavour;
 - Largo Torino;
 - Via Aproso (tratto compreso tra Largo Torino e Via Mameli);
 - Via Mameli.
2. Per la tipologia delle strade, per la loro configurazione e per motivi di sicurezza urbana la Giunta Comunale, con propria deliberazione motivata, può individuare strade ove non è consentito l'installazione di dehors.

ART. 18 - SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Per violazioni in materia edilizia si applica la vigente normativa.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica

sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento € disposta dall'articolo 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

4. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, di competenza di:

- Regolamento di polizia urbana;
- Regolamento comunale relativo all'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni; Regolamento comunale sulla pubblicità su strada;
- Regolamento comunale TOSAP/Canone Unico Patrimoniale;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Piano comunale per la disciplina dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

si applicano, inoltre, le sanzioni da questi previste, per i singoli casi.

ART. 19 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto:
 - dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente; nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l'installazione dei manufatti a opera edilizia;
 - dal Regolamento Comunale di Disciplina degli Impianti Pubblicitari vigente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi in vigore.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore, ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, a decorrere dalla data del termine dell'emergenza COVID19 ovvero dal 01 Aprile 2022.
2. Tutti gli elementi già presenti nell'area in oggetto, in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché conformi ad autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere adeguati al nuovo Regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, come determinata dal comma 1.
3. L'adeguamento a quanto previsto dal presente Regolamento entro quattro anni dall'esecutività dello stesso darà diritto all'esenzione del Canone Unico Patrimoniale per i successivi 5 anni, dall'anno di adeguamento, e in ogni caso per un importo non superiore alla effettiva spesa sostenuta e debitamente documentata.
4. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione procede con il diniego al rinnovo dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.